

DETRAZIONE IVA FATTURE A CAVALLO D'ANNO: PER LA DETRAZIONE NELL'ANNO E' RILEVANTE LA DATA DELLA RICEZIONE DELLA FATTURA NEL SdI

Se è vero che:

- il diritto alla detrazione dell'IVA sorge nel momento in cui si sono verificate le seguenti due condizioni (circ. 1/E/2018):
 - l'imposta è divenuta esigibile ai sensi dell'art. 6 co. 5 del DPR 633/72 (requisito sostanziale);
 - il cessionario o committente è in possesso di una valida fattura di acquisto (requisito formale);
- la detrazione è esercitata, secondo le modalità sopra descritte, alle condizioni esistenti nel periodo d'imposta in cui l'IVA è divenuta esigibile, sempre che in tale momento siano verificati i presupposti che legittimano il diritto medesimo (il requisito di inerenza e l'afferenza dell'acquisto all'effettuazione di operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione);

è anche vero che

ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DPR 100/98, modificato dall'art. 14 del DL 119/2018, per le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione,

- *è possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile*

ma

- **tale possibilità non è ammessa per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, per i quali la consegna a SdI avviene l'anno successivo:**
 - **quindi la detrazione dell'Iva riferita a fatture ricevute dopo il 31.12 avverrà (non si perde!) nella liquidazione del mese di gennaio (se mensile).**

Per questo in queste settimane potreste aver ricevuto dai Vostri clienti mail tipo la seguente:

Buongiorno,

in vista delle richieste in merito alla chiusura contabile annuale 31/12/2023 e dal momento che le disposizioni di legge in materia di detrazione dell'IVA relativa a operazioni effettuate a cavallo dell'esercizio prevedono che:

- 1) *Se la fattura è ricevuta entro il 31.12.2023 (e annotata nello stesso mese di dicembre) l'IVA relativa può essere inserita nella liquidazione IVA di dicembre*
- 2) *Se invece la fattura è ricevuta dopo il primo gennaio 2024 l'IVA relativa deve essere liquidata nello stesso mese di gennaio 2024*

Siamo con la presente a chiedere di inviare le Vostre fatture relative a cessione di beni e/o prestazioni di servizi effettuate nel 2023 tassativamente entro max il giorno 24 dicembre 2023 per consentirci di ricevere e registrare le stesse entro il 31.12.2023.

Demandiamo a Voi la scelta sulle comunicazioni da tenere nei confronti dei Vostri fornitori.

Studio Dott. Begni & Associati